

Codice A1820C

D.D. 2 dicembre 2025, n. 2390

Autorizzazione Idraulica N 1484. Concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale per tre attraversamenti con cavi fune del Torrente Oropa nel comune di Biella (BI) Codice pratica BIAT227. Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-bis legge 241/1990 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara ai sensi dell'art. 44 del d. Lgs 36/2023 (appalto integrato) den...



ATTO DD 2390/A1820C/2025

DEL 02/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Autorizzazione Idraulica N 1484. Concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale per tre attraversamenti con cavi fune del Torrente Oropa nel comune di Biella (BI) Codice pratica BIAT227. Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-bis legge 241/1990 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara ai sensi dell'art. 44 del d. Lgs 36/2023 (appalto integrato) denominato "Interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa – Oropa Sport – lago del Mucrone".

Il Comune di Biella, Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto "Interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa- Oropa Sport- lago del Mucrone" in comune di Biella – con nota del 28 ottobre 2025, pervenuta in pari data al protocollo regionale con numero 47959/A1820C, ha trasmesso la documentazione progettuale e richiesto l'emissione dei necessari pareri o relative determinazioni;

L'intervento in oggetto prevede, tra gli altri 3 attraversamenti del Torrente Oropa, con cavi funiviari, in Comune di Biella (BI);

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ha ritenuto di procedere nell'ambito di quanto previsto all'art. 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento").

In data 25 novembre 2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 12 del regolamento il Comune Biella, quale ente concessionario, dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 654,00 (Seicentocinquantaquattro/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656/A1801B del 12 dicembre 2024 – Lettera b – Euro 218,00 per ciascun attraversamento;

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del regolamento 10/R del 16 dicembre 2022, il Comune di Biella è esonerato dal pagamento delle spese istruttorie.

Ai sensi dall'art. 11 comma 4 del regolamento il Concessionario è esonerato dalla presentazione della cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;

- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";

determina

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Biella ai lavori di sostituzione delle 4 funi di acciaio esistenti sui tre attraversamenti del torrente Oropa, ad una altezza superiore ai 20 metri ed a eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali, in particolare Tavola EG 10, allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
3. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni a far data dal presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
4. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
6. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
7. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato;
8. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto

disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR “Chiarimenti in ordine alle tipologie d’intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici...”; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R “Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)”;

9. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde. L’accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
10. la presente autorizzazione è rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;
11. la presente autorizzazione è rilasciata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
12. durante l’esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

- di concedere al Comune di Biella l’occupazione in proiezione di area demaniale per tre attraversamenti del Torrente Oropa nel comune di Biella (BI);

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall’art.3 comma 2 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
- b. che l’utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 3 e dall’art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell’art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all’art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 a decorrere dalla data di cui al punto a, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in Euro 654,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell’anno in corso.
- f. che il concessionario è esonerato dalla versamento del deposito cauzionale;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Michele CRESSANO

Simona ZAGHI

Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli